

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03354/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2026, proposto da

Ilaria Mezzanotte, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio digitale come in atti;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Camerino, Università degli Studi Catania, Università degli Studi del Sannio Benevento, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi della Toscana, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Genova, Università degli Studi L'Aquila, Università degli

Studi Macerata, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Udine, Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi Verona, Università del Piemonte Orientale, Università del Salento Lecce, Università della Calabria, Università Politecnica delle Marche Ancona, , in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Marco Bonesi, Laura Navone, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

A) del provvedimento di non ammissione della odierna istante al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Catania o le altre indicate in epigrafe, per l'a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Catania o le altre indicate in epigrafe, per l'a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti

- D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- E) dell'esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell'appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- F) dell'esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell'appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- G) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1115/2025 pubblicato in data 22 dicembre 2025 ed allegati;
- H) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025;
- I) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025;
- J) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati;
- K) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati;
- L) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati;
- M) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati;
- N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71;
- O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

P) della nota integrativa alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”;

Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l’anno accademico 2025/2026;

R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l’acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell’11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi;

S) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia,

odontoatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l’anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l’intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026;

U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso

riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

V) dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii;

W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025;

X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Camerino, Università degli Studi Catania, Università degli Studi del Sannio Benevento, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Genova, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Macerata, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Sassari, Università degli

Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Udine, Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi Verona, Università del Piemonte Orientale, Università del Salento Lecce, Università della Calabria, Università Politecnica delle Marche Ancona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche "ripescando" – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero delle sufficienze riportate e di quello dei voti recuperati;

- tale intervento regolatorio si inserisce nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 71/2025 e si sostanzia nell'introduzione di un sistema articolato di sezioni della

graduatoria nazionale, nell'ambito del quale i candidati sono preliminarmente suddivisi in diverse fasce in ragione del numero delle sufficienze conseguite e delle modalità di conseguimento delle stesse, e all'interno di ciascuna fascia sono poi ordinati sulla base del punteggio riportato negli esami; a tale struttura si accompagna l'attribuzione di specifici coefficienti di fascia, funzionali ad assicurare la progressione tra le diverse sezioni della graduatoria e ad evitare che candidati collocati in fasce meno favorevoli possano sopravanzare quelli inseriti nelle fasce precedenti;

- il meccanismo così delineato appare finalizzato a realizzare un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la copertura del contingente dei posti disponibili e quella di preservare l'affidamento dei candidati rispetto alle regole originariamente poste per lo svolgimento della selezione, garantendo che i candidati che hanno conseguito tutte le sufficienze restino comunque preferiti rispetto a quelli ammessi in forza della disciplina sopravvenuta;

- i candidati che non hanno conseguito tutte le sufficienze sono, infatti, graduati secondo un ordinamento per fasce che riflette il diverso grado di prossimità al modello originariamente previsto per l'accesso, realizzando un sistema progressivo che, pur ampliando la platea degli ammessi alla graduatoria, mantiene una differenziazione coerente con le condizioni iniziali;

- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto hanno sostenuto le prove sulla base delle medesime regole e con identiche modalità, sicché la parità di trattamento risulta assicurata sia mediante la distinzione in coorti omogenee sia mediante la competizione interna alle stesse;

- sebbene possano ipotizzarsi soluzioni alternative, le scelte operate dall'Amministrazione rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa spettante e non appaiono, allo stato, manifestamente irragionevoli o sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;

- con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, dagli atti di causa risulta che

la stessa ha conseguito una sola valutazione sufficiente nell'ambito degli esami del semestre filtro ed è stata inserita nella graduatoria nazionale esclusivamente in applicazione della disciplina sopravvenuta, con collocazione in posizione non utile ai fini dell'immatricolazione;

- ne consegue che la ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria proprio in forza della disciplina impugnata, atteso che, secondo la normativa originaria, non avrebbe potuto esservi inserita, e che la mancata immatricolazione non deriva da un vizio della procedura, bensì dalla posizione non utile conseguita in applicazione dei criteri di merito stabiliti;

- quanto alla dedotta illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per contrasto con la normativa primaria, deve rilevarsi che la disciplina impugnata non incide sui presupposti sostanziali dell'ammissione al secondo semestre, che restano rappresentati dal conseguimento dei crediti formativi universitari e dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria, ma si limita a regolare le modalità di formazione della graduatoria stessa, consentendo l'inserimento anche di candidati che potranno completare il percorso formativo nei tempi previsti, sicché non appare configurabile, allo stato, la dedotta carenza di potere;

- la censura relativa alla asserita violazione dell'autonomia universitaria non appare assistita da adeguato fumus, atteso che la previsione di una procedura selettiva nazionale e di criteri uniformi di formazione della graduatoria si colloca nell'ambito del modello normativo delineato dal legislatore, senza incidere direttamente sulla gestione delle carriere universitarie, che resta demandata agli Atenei;

- con riguardo alla dedotta contraddittorietà del sistema, deve rilevarsi che la combinazione tra iscrizione al primo semestre, selezione mediante graduatoria nazionale e successivo completamento dei crediti formativi costituisce espressione di una scelta legislativa non manifestamente incoerente, finalizzata a contemperare l'accesso al percorso universitario con esigenze selettive connesse alla



programmazione degli accessi;

- la violazione della par condicio, dedotta in relazione alla asserita inadeguatezza dei controlli e alla disomogeneità delle modalità di vigilanza tra le sedi, è prospettata in termini generici, non essendo stati allegati elementi specifici idonei a dimostrare una concreta incidenza di tali circostanze sulla regolarità della prova sostenuta dalla ricorrente;

- quanto all'asserita violazione della par condicio in ragione della presenza di diverse commissioni di valutazione operanti presso i singoli Atenei, essa è dedotta solo genericamente; tale circostanza risulta, tuttavia, del tutto irrilevante con riferimento alla parte di esame a risposta multipla, caratterizzata da criteri di correzione automatizzati e uniformi, mentre, con riguardo alle domande a risposta aperta, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza di prassi valutative difformi tra le commissioni, né ha allegato specifiche difformità incidenti sulla propria prova;

- con riguardo alla dedotta violazione del principio di anonimato, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non ogni irregolarità formale è idonea a determinare l'illegittimità della procedura, ma soltanto una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; nel caso di specie, le doglianze si fondano sulla mera prospettazione della possibilità di associazione tra codice identificativo e candidato, senza che sia individuata una fase del procedimento nella quale tale eventuale conoscenza possa tradursi in una effettiva alterazione dei risultati, tenuto conto delle modalità di gestione dei plichi e della successiva rilevazione informatizzata;

- le censure relative ai quesiti d'esame non risultano assistite da adeguato fumus, dovendosi rilevare che, con riferimento alle specifiche domande contestate, l'Amministrazione è già intervenuta in sede di autotutela, tenendo conto delle anomalie riscontrate ai fini della valutazione delle prove;

- in ogni caso, la ricorrente non ha indicato il contenuto delle risposte fornite, né ha

dimostrato che, anche a voler ritenere fondate le censure dedotte, l'esito della prova sarebbe stato diverso in termini tali da consentirle il conseguimento di una posizione utile in graduatoria, con conseguente difetto di prova di resistenza;

- inammissibili sono le censure avverso la determinazione del fabbisogno e del contingente dei posti disponibili, attesa la mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, amministrazione necessaria, risultando comunque tali determinazioni espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa;

- carenti di interesse risultano le censure relative alla mancata integrale copertura dei posti e alla gestione degli scorrimenti, non avendo la ricorrente dimostrato che, anche in caso di accoglimento delle stesse, conseguirebbe una posizione utile ai fini dell'immatricolazione;

- non risultano, infine, apprezzabili in termini di non manifesta infondatezza, nella presente fase cautelare, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte ricorrente, non risultando alcun eccesso di delega, né potendosi ritenere manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari;

- del tutto generica è, altresì, la dedotta violazione della normativa eurounitaria, non essendo stati indicati specifici parametri né illustrato in che modo la disciplina impugnata inciderebbe su situazioni giuridiche tutelate a livello sovranazionale;

Ritenuto che, anche sotto il profilo del periculum in mora, l'istanza cautelare non può essere accolta, in quanto:

- le censure formulate dalla ricorrente investono l'impianto complessivo della procedura selettiva e, ove ritenute fondate, sarebbero idonee a determinarne la caducazione con effetti sull'intera graduatoria nazionale, sicché non appare coerente con la natura demolitoria delle doglianze la richiesta di ammissione con riserva in sovrannumero, la quale presuppone, invece, la conservazione degli effetti della procedura;

- non può attribuirsi rilievo decisivo alla prospettata disponibilità di posti presso

talune sedi, atteso che tali disponibilità, ove sussistenti, risultano conseguenza di successive rinunce e si inseriscono in un sistema che, per effetto della disciplina sopravvenuta, non prevede una generalizzata riapertura della procedura né una riassegnazione indiscriminata delle sedi;

- non può disporsi la sospensione degli atti impugnati, atteso che essa determinerebbe effetti generalizzati sulla platea dei candidati, incidendo sulle posizioni di una pluralità di soggetti utilmente collocati e compromettendo l'esigenza di stabilità della graduatoria nazionale;

- deve inoltre considerarsi che l'eventuale ammissione in sovrannumero comporterebbe un'alterazione dell'assetto programmatico dei corsi di laurea e inciderebbe sul regolare svolgimento delle attività didattiche, in un contesto connotato da limiti strutturali e organizzativi e dalla necessità di garantire adeguati standard qualitativi nella formazione medica;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del

Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore delle amministrazioni resistenti assistite dall'Avvocatura Generale di Stato, quantificate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanna Vigliotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**